

MULTE, VERBALE SBAGLIATO. NON OCCORRE LA QUERELA

La Corte di Cassazione, Sezione I Civile con sentenza del 20 luglio 2001 n. 9909 ha stabilito che non è necessaria la querela di falso per far rilevare l'errore commesso da chi ha verbalizzato una violazione del codice stradale quando sia palese l'assenza di falsità materiale o ideologica di quanto accertato dai verbalizzanti.

Quando gli agenti, per errore materiale, attestano come vera una realtà da loro falsamente percepita, l'accertamento della falsa rappresentazione della realtà di fatto, indipendentemente dalla querela di falso, può quindi assumere rilievo al fine di escludere la certezza della responsabilità del preteso autore della violazione del codice della strada, quando l'interessato, in sede di opposizione, abbia dedotto di non aver commesso l'infrazione con motivi che rendano verosimile tale sua affermazione, smentendo in tal modo la verità presunta del verbale.

Se ti interessa il testo di questa importante sentenza, chiedilo con una e.mail a beppe@cnet.it

[Questo articolo è stato tratto da "LE NEWS DEL CAMPER CLUB LA GRANDA" - n°32 - del 14 ottobre 2001.](#)